



## ALLEGATO 2 "Schema del Disciplinare di Concessione del Contributo"

PAR-FAS 2007-2013 della Regione Abruzzo  
Obiettivo Specifico V.2 – Obiettivo Operativo V.2.1 –  
Linea di Azione V.2.1.a. - Attuazione del Piano di Azione Servizi di cura per la prima infanzia

### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art.1

(Oggetto e caratteristiche della concessione)

In adesione al PAR FAS Abruzzo 2007-2013, Linea di Azione V.2.1.a. - Attuazione del Piano di Azione Servizi di cura per la prima infanzia:

La REGIONE (Ente Concedente)

CONCEDE al COMUNE di .....(.....), (Ente Concessionario),

il CONTRIBUTO di €.....per la realizzazione del seguente INTERVENTO:

.....  
codice CUP....., a valere sulle risorse FAS iscritte sul cap. 152000, UPB 04.02.001 - SIOPE 2234, dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio regionale, secondo il Piano finanziario approvato con D.G.R. n. 612 del 24/09/2012.

#### Il presente Disciplinare:

- regola il trasferimento delle risorse finanziarie all'Ente Attuatore (Concessionario), dettando anche le condizioni per la completa realizzazione dell'intervento;
- ha carattere unilaterale recettizio vincolante al rispetto delle disposizioni ivi contenute;
- viene sottoscritto, per accettazione formale del contributo e delle relative regole, dal legale rappresentante dell'Ente Attuatore e dall'Ente Concedente nella persona del Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto), competente per materia.

#### Art. 2 (Condizioni)

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 732 del 14 OTT. 2013  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Garlani)  
*Garlani*

#### 1. Condizioni generali inerenti i fondi FAS

L'Amministrazione Comunale (concessionaria), preso atto di tutti i Provvedimenti adottati dalla Regione Abruzzo in attuazione del PAR FAS Abruzzo 2007/2013, richiamati nelle premesse della Deliberazione G.R. n. 678 del 23/09/2013, che provvede, fra l'altro, all'approvazione del presente disciplinare, accetta il ruolo di **Ente Attuatore** ed in conformità a quanto disposto in detti Provvedimenti, nonché dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, **assume** la responsabilità di realizzare l'intervento oggetto del presente Disciplinare e l'onere di provvedere all'appalto dei lavori, al fine di dare piena funzionalità alle opere finanziate.

Tenuto conto, in particolare, della Deliberazione n. 710 del 29/10/2012 di approvazione del "Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione", come modificata ed integrata dalla Deliberazione n. 645 del 09/09/2013 e n. 679 del 22/10/2013 di approvazione del "Manuale delle Procedure di Monitoraggio delle risorse PAR FAS", l'Ente attuatore si impegna all'attuazione degli adempimenti previsti per il **monitoraggio bimestrale in SGP (Sistema gestione Progetti)**, nonché a porre in essere tutte le azioni preventive ritenute necessarie per consentire, prima della richiesta del saldo del contributo, la completa realizzazione dell'intervento fino all'attivazione del Servizio previsto (Asilo o Micro nido).

La Regione Abruzzo, quale **Ente concedente**, rimarrà estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

**L'Ente concedente nomina il Responsabile di Linea** e ne dà comunicazione all'Ente Attuatore.



L'Ente Concedente, attraverso il **Responsabile di Linea, e gli altri Soggetti di Programmazione, di Controllo e di Certificazione coinvolti**, provvederà a svolgere tutte le funzioni di coordinamento e responsabilità che gli vengono attribuite nel Manuale per l'Organismo di Programmazione e Attuazione ed in quelli per il Monitoraggio e per la Certificazione della Spesa, o nelle altre disposizioni regionali passate e future, fungendo anche da raccordo tra gli Enti Concessionari e i livelli ministeriali.

Di seguito si citano, a solo titolo esemplificativo, alcuni fra i principali compiti che attengono **al Responsabile di Linea** in relazione ai suoi rapporti con l'Ente Concessionario:

- coordinare il monitoraggio bimestrale della procedura di inserimento dei dati in SGP da parte del RUP o di altra persona da questi incaricata, validando i dati da trasmettere all'Organismo di Programmazione (O.d.P);
- provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio del SAD;
- richiedere, nei casi ritenuti necessari, la convocazione del Comitato di Sorveglianza per il tramite dell'O.d.P.;
- coordinare il processo complessivo di realizzazione del SAD, attivando tutte le competenze organizzative a sua disposizione;
- predisporre tutti i provvedimenti per la liquidazione e per la certificazione della spesa, collaborando, per quanto di competenza, anche ai controlli di primo livello attivati;
- individuare e segnalare ritardi e inadempienze da parte del Soggetto Attuatore;
- predisporre i provvedimenti necessari alle eventuali rettifiche finanziarie e o recuperi di importi indebitamente versati o percepiti.

**L'Ente Attuatore provvede, oltre agli obblighi di legge che gli derivano come "stazione appaltante, a:**

- nominare il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i ed a comunicarlo al Responsabile di Linea;
- nominare l'eventuale "Responsabile di Progetto" ai fini delle attività di Monitoraggio dell'intervento, ed a comunicarlo al Responsabile di Linea;
- comunicare al Responsabile di Linea, il **Codice Unico di Progetto (CUP)** e le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato su cui effettuare i versamenti, (salvo diversa disposizione in materia di tesoreria unica);
- scegliere il soggetto esecutore nel rispetto delle leggi generali e specifiche in materia di appalti di opere pubbliche – compresa la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea;
- fornire al Responsabile di Linea tutte le informazioni sulla gara e sul contratto di aggiudicazione dei lavori e di eventuali forniture;
- rispettare gli obblighi di pubblicità dell'intervento derivanti dal FAS, mediante:
  - idonea pubblicazione degli atti di gara;
  - apposizione di cartellonistica di cantiere con la dicitura: "Opera finanziata con fondi FAS 2007/2013 – Linea di Azione V.2.1.a.";
  - apposizione sull'opera realizzata di apposita targa in cui sia evidenziato che l'opera è stata realizzata con il contributo della Regione Abruzzo a valere sui Fondi FAS 2007/2013;
- applicare le direttive di cui alla L.13 agosto 2010, n.136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- assicurare per il tramite del RUP (o del Responsabile di Progetto per il monitoraggio) un continuo e costante aggiornamento relativo all'attuazione dell'intervento mediante l'inserimento bimestrale dei dati in SGP, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali. Detta attività costituisce condizione necessaria per l'erogazione e la sussistenza del finanziamento;
- trasmettere, ove ricorre, copia del progetto esecutivo o delle eventuali perizie di variante al "Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici" per l'acquisizione del parere di competenza nel rispetto delle disposizioni della L.R. n.40 del 2 dicembre 2011;
- assicurare la trasmissione della documentazione richiesta e necessaria ai fini dell'erogazione del finanziamento e della certificazione della spesa nel rispetto del concetto di spesa sostenuta, così come prevede la programmazione FAS 2007/2013;
- collaborare con il Responsabile di Linea alla corretta esecuzione dei controlli di primo livello e di certificazione della spesa, fornendo ogni informazione e documentazione necessaria, da conservare come disposto nei successivi articoli 4 e 7 del presente documento.

## **2. Condizioni specifiche relative all'intervento e requisiti tecnico-costruttivi.**

Oltre alla normativa generale per l'esecuzione dei lavori pubblici e a quanto stabilito dalla Regione nel PAR-FAS 2007-2013 e nei suoi documenti attuativi (Manuale dell'Organismo di Programmazione e Attuazione - Manuale per la Rendicontazione - Manuale per la Certificazione della spesa e circolari esplicative) l'Ente Attuatore è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. 458 del 24 agosto 2009 come modificato con D.G.R. n. 464 del 23 luglio 2012 per l'attuazione del "Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia", nel cui contesto l'intervento risulta inserito.

In detto Avviso Pubblico si dispone che gli interventi siano realizzati nelle forme e nei modi previsti dalla normativa nazionale, dai regolamenti comunali e dalla disciplina di settore, con particolare riferimento ai requisiti tecnico strutturali e agli standard funzionali previsti dalla L.R. 76/2000 e dalle relative "Direttive Generali di Attuazione" di cui alla D.G.R. n. 565/2001, (B.UR.A. n. 87 speciale del 1/8/2001) nonché, per quanto non altrimenti disciplinato, dalle seguenti disposizioni:

- a) *l'area destinata ad asilo nido o micro-nidi deve essere individuata in località salubre e lontana da fonti di inquinamento;*
- b) *gli edifici di nuova costruzione da destinare ad asilo nido o micro-nidi devono essere realizzati ad un solo piano. E' consentito utilizzare eventuali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, lavanderia, dispensa e magazzino;*
- c) *nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili nido possono essere ubicati in edifici preesistenti purché siano rispettate le norme vigenti in materia e comunque siano realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.*

Le opere vengono realizzate in assoluta conformità al progetto esecutivo approvato e nel rispetto assoluto dei termini stabiliti nell'Avviso Pubblico suindicato.

Sono ammesse varianti tecniche, consentite dalle vigenti norme in tema di lavori pubblici, purché non modifichino sostanzialmente le opere previste nel progetto approvato.

Dette varianti, la cui ammissibilità tecnica e di compatibilità con le norme vigenti dovrà essere esplicitamente dichiarata dal RUP e dovranno essere approvate nelle forme di legge.

La procedura di adozione e di approvazione di varianti non interrompe i tempi stabiliti per la esecuzione delle opere, riportati nell'art. 8 del presente provvedimento.

Non è ammesso l'utilizzo del ribasso d'asta, che rimane a disposizione dell'Ente Concedente quale economia di programma da riassegnarsi con le modalità previste per il FAS.

### **Art. 3**

#### **(Oneri a carico del concessionario)**

Qualora il costo dell'intervento sia superiore al contributo oggetto del presente disciplinare, il concessionario è impegnato a coprire con fondi propri la parte di spesa non coperta dalla Regione, fino alla completa realizzazione dell'intervento e all'attivazione effettiva del Servizio.

Rimane, inoltre, a carico del Concessionario:


- l'onere per l'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta di legge da parte degli organi competenti, nonché l'onere per la costituzione e la registrazione del vincolo quindicennale in favore della Regione previsto nell'Avviso Pubblico sulla struttura realizzata;
- ogni e qualunque maggiore onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.

### **Art. 4**

#### **(Controlli e verifiche)**

La Regione (Ente Concedente) si riserva il diritto di esercitare, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento dei lavori, anche con eventuali visite in loco, espressamente previste nei Manuali attuativi, sia in fase di controlli di primo livello sia in fase di certificazione della spesa, sulla realizzazione dell'Opera e sulla successiva attivazione del Servizio nonché sul numero dei posti bambino realizzati ed usufruiti nella struttura finanziata.

A tale scopo l'Ente Attuatore si impegna a:





- a) rendere disponibile tutta la documentazione che la Regione o il Ministero competente riterranno necessaria ai fini dell'attività di verifica;
- b) consentire sopralluoghi nelle sedi interessate, connesse ed oggetto dell'intervento;
- c) mettere a disposizione il proprio personale per consentire le verifiche e gli accessi;
- d) dotarsi di un sistema contabile atto ad assicurare in qualsiasi momento la tracciabilità dei flussi di spesa sostenuti;
- e) comunicare con celerità e precisione ogni notizia ritenuta utile dalla Regione sull'attivazione e sulle modalità di conduzione del Servizio.

Tali verifiche non esimeranno comunque l'Ente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e dall'obbligo derivante dal vincolo quindicennale sulla destinazione a servizio per la prima infanzia della struttura realizzata.

La Regione (Ente Concedente) rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e attivazione del servizio (lavori, forniture, danni, inadempienze, ecc.) e le eventuali verifiche, di cui al presente articolo, riguardano esclusivamente i rapporti intercorrenti con l'Ente, regolati dalla presente concessione.

Ai fini dei controlli sulla documentazione di spesa, l'Ente Concessionario è tenuto a conservare la documentazione di spesa per almeno 3 anni successivi alla chiusura del PAR.

Il controllo di primo livello, per la Linea di Azione V.2.1.a. viene esercitato dal Servizio Difesa del Suolo della Direzione Lavori Pubblici, giusta determinazione direttoriale n. DC/153 del 24/07/2013 che sostituisce la precedente Determinazione n. DC/75 del 14/11/2012 e.

La certificazione della spesa viene assicurata dal competente Servizio della Giunta Regionale cui viene fornito ogni necessario supporto dal Responsabile di Linea e dall'Organismo di Programmazione.

#### **Art. 5 (Monitoraggio)**

**L'Ente Attuatore** (concessionario) per il tramite del RUP o del Responsabile di monitoraggio, attraverso il puntuale inserimento dei dati richiesti nel Sistema per la Gestione dei Progetti (SGP), **assicura, con cadenza bimestrale, un costante monitoraggio dello stato di attuazione dell'intervento finanziato**, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito manuale e delle istruzioni ricevute dalla Regione.

**Il rispetto del monitoraggio bimestrale è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento, nonché per la sussistenza dello stesso in capo all'Ente Concessionario.**


Il mancato rispetto di tale obbligo è motivo di definanziamento, come riportato nell'art. 10 del presente Disciplinare di Concessione.

#### **Art. 6 (Erogazione del contributo - Anticipazioni - rate d'acconto – saldi)**

In conformità a quanto contenuto nel PAR-FAS 2007-2013 e nei suoi documenti attuativi (Manuale dell'Organismo di Programmazione e Attuazione- Manuale per la Rendicontazione – Manuale per la Certificazione della spesa e circolari esplicative) oltre che nell'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. 458 del 24 agosto 2009, come modificato con DGR n. 464 del 23 luglio 2012, e dalla D.G.R. n. 678 del 23/09/2013, il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale, della Direzione Lavori Pubblici a seguito di apposita istanza a firma del RUP, corredata dalla documentazione prevista per il caso che ricorre, come di seguito elencato, disporrà, con proprie determinazioni da emanarsi entro 30 giorni dalla conclusione del controllo di primo livello, l'erogazione dei fondi in favore dell'Ente concessionario, con le seguenti modalità:

##### **ACCONTI:**

- a) per il primo acconto pari al 10% del contributo su dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;
- b) per finanziamenti fino a 150.000,00 euro: può essere richiesto solo un secondo acconto pari al 60% del contributo, allegando alla richiesta il provvedimento di liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per un importo non inferiore al 70% del contributo (10+60) e copia dei relativi documenti quietanzati che riportano la seguente dicitura "operazione cofinanziata dal PAR FAS Abruzzo 2007/2013";



- c) per finanziamenti superiori a 150.000,00 euro: possono essere richiesti altri due acconti, ognuno pari al 30% dell'importo accordato, allegando Provvedimento di liquidazione della spesa effettivamente sostenuta e copia dei relativi documenti quietanzati, come sopra specificato, per un importo non inferiore al 40% del finanziamento, se trattasi del secondo acconto e per un importo non inferiore al 70% del finanziamento, se trattasi del terzo acconto;

**SALDO:**

- a) certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione che riporti, fra l'altro, quanto richiesto nel successivo art. 9 del presente Disciplinare;
- b) relazione acclarante i rapporti fra Regione e Ente che riassume in maniere analitica tutte le spese comunque sostenute e quietanzate;
- c) copia dei documenti di spesa quietanzati con la dicitura "operazione cofinanziata dal PAR FAS Abruzzo 2007/2013";
- d) copia dell'atto di registrazione del vincolo di destinazione dell'immobile ad uso asilo nido o micro nido per la durata di quindici anni;
- e) atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante, che deve indicare esplicitamente anche il numero dei posti bambino effettivamente realizzati.
- f) comunicazione della data di attivazione del servizio con informazioni sul tipo di gestione e sul numero dei bambini iscritti in quella data.

**Art. 7**

**(Ulteriori precisazioni in relazione all'erogazione del contributo)**

1. ai fini della certificazione della spesa prevista per i fondi FAS, l'Ente Concessionario è tenuto a conservare detta documentazione per almeno i tre anni successivi alla chiusura del PAR;
2. in tutti i Provvedimenti di liquidazione della spesa sostenuta deve essere espressamente dichiarato il rispetto della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, pena il non riconoscimento della spesa stessa;
3. tutte le fatture e gli altri documenti di spesa sostenuta devono riportare la dicitura "Operazione cofinanziata dal PAR FAS Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione V.2.1.a.";
4. l'erogazione delle rate di contributo di cui ai punti precedenti è subordinata alla verifica del controllo di primo livello prevista nel Manuale delle Procedure dell' Organismo di Programmazione e Attuazione di cui alla citata DGR 710 del 29/10/2013;
5. le somme erogate saranno sottoposte, inoltre, alla certificazione della spesa, come stabilito nel medesimo Manuale;
6. l'Ente concedente si riserva, pertanto, di sospendere ulteriori erogazioni qualora le spese rendicontate non dovessero superare positivamente il controllo di certificazione e di richiedere, la restituzione di quanto erogato;
7. il finanziamento concesso sarà rideterminato sulla base delle spese sostenute e rendicontate e del numero dei posti/bambino effettivamente realizzati;
8. le spese generali sono riconosciute nel limite del 15% dell'importo lordo dei lavori;
9. eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento saranno a carico del soggetto beneficiario, che ne curerà la copertura con propri fondi;
10. il Servizio competente della Giunta Regionale provvederà a disporre la liquidazione delle somme dovute nel rispetto delle disposizioni contenute nel PAR-FAS 2007-2013, secondo le modalità previste nel precedente articolo 6;
11. la Regione si riserva il diritto di operare su qualunque credito dell'Ente Attuatore - anche di origine diversa - il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza o utilizzate in difformità dalla presente concessione o a ristoro di eventuale risarcimento di danni.

**ART. 8**

**(Termini temporali, prescrizioni e vincoli)**

1. Con provvedimento dirigenziale è dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non risultino iniziati entro 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul B.U.R.A. (ovvero entro il 19 giugno 2013) o entro diverso nuovo termine stabilito a seguito di proroga concessa dalla Regione;



2. Il Concessionario è tenuto a trasmettere alla Regione, entro 12 (dodici) mesi dalla data di inizio dei lavori, il certificato di fine lavori.
3. Entro i sei mesi successivi deve essere trasmesso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la relazione sui rapporti fra Regione e Ente, con relativo provvedimento di approvazione e con le dichiarazioni richieste nell'art. 6, al comma relativo al saldo del contributo;
4. Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a finanziamento sono soggetti a **vincolo di destinazione d'uso della durata di quindici anni**. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Abruzzo, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del Beneficiario del finanziamento, e deve essere trasmesso in copia con la documentazione richiesta per il saldo del contributo;
5. La Giunta Regionale, su richiesta motivata del soggetto beneficiario interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile prima del suddetto termine quindicennale, previa restituzione del finanziamento percepito;
6. La Giunta Regionale può autorizzare la variazione d'uso dell'immobile per lo svolgimento di servizi integrativi rivolti alla prima infanzia diversi dal nido e micro-nido, senza la restituzione del finanziamento erogato;

### **Art. 9 (Collaudo)**

Il collaudo, anche in corso d'opera, ovvero, il certificato di regolare esecuzione, delle opere oggetto della presente concessione, sarà effettuato, ai sensi ed entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni in materia.

Il relativo onere potrà essere riconosciuto, nell'ambito del contributo oggetto della presente concessione.

Nel Provvedimento di approvazione del Certificato deve risultare esplicitamente anche il numero dei posti bambino effettivamente realizzati e il rispetto degli standards strutturali e gestionali previsti dalla normativa regionale e nazionale.

### **Art. 10 (Revoca del contributo oggetto del presente disciplinare)**

Il diritto al finanziamento decade o viene revocato con atto del Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) che dispone anche in ordine al recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della liquidazione a quella della restituzione, nei seguenti casi:

- rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario;
- variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario, rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
- inosservanza di quanto previsto nel presente atto in materia di vincolo di destinazione d'uso e di divieto di alienazione dei beni oggetto di finanziamento;
- perdurante mancato avanzamento del progetto;
- non rispetto dei termini di scadenza senza giustificata motivazione;
- mancata attivazione del servizio.

La Regione si riserva, inoltre, il potere di revocare il finanziamento oggetto della presente concessione nel caso in cui l'Ente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni riportate in questo disciplinare, soprattutto con riferimento **all'obbligo di monitoraggio bimestrale e presentazione di documenti di spesa quietanzati**, che a norme di legge o di regolamenti, nonché a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.

### **Art. 11 (Termine del rapporto di concessione e definizione delle controversie)**

Il termine del rapporto fra Ente Concedente ed Ente Concessionario, relativamente alla concessione del contributo, avverrà a seguito dell'approvazione **definitiva** degli atti di collaudo da parte del



Concessionario e, in ogni caso, ad avvenuta certificazione della spesa a seguito di liquidazione del saldo da effettuarsi secondo quanto previsto nel precedente art.6.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente concessionario e la Regione Abruzzo, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal uopo l'Ente concessionario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale dovrà provvedere nel termine di 120 giorni dalla notifica ricevuta. L'Ente Concessionario non potrà di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

**Art. 12**  
**(Norme richiamate)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si richiamano tutte le norme di legge vigente riguardanti l'intervento da realizzarsi, le norme del codice civile in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Resta fermo che il presente rapporto è, e rimane distinto da quello che si andrà ad instaurare tra il concessionario e l'appaltatore, rispetto al quale la Regione non assume qualsivoglia obbligo o responsabilità.

**Art. 13**  
**(Sottoscrizione e registrazione)**

Il presente Disciplinare di Concessione costituisce atto amministrativo tra Regione e Comune e come tale è esente dall'imposta di bollo (art.16, allegato B del D.P.R. 642/72) e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con spese a carico della Parte richiedente.

Il documento viene redatto in numero di tre originali dall'identico contenuto di cui una copia resterà presso l'Ente Concessionario e due copie, sottoscritte dal Sindaco, verranno restituite, entro 20 giorni dalla ricezione, (farà fede la data di recapito indicata sull'avviso di ricevimento) al Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) della Direzione Lavori Pubblici - Via Salaria Antica Est, 27 - che provvederà a trasmetterne una copia al Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo per quanto di competenza.

La firma apposta in calce al presente Disciplinare da parte dell'Ente concessionario equivale ad esplicita e formale accettazione delle condizioni ivi riportate o richiamate che l'Ente si impegna a rispettare senza null'altro a pretendere.

Data.....

Il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto)

.....  
(Nome, Cognome, firma e timbro)

Il Sindaco Del Comune:

.....  
(Nome, Cognome, firma e timbro)

